



COMUNE DI GENOVA
CONSIGLIO
MUNICIPIO I Genova CENTRO EST

Argomento 36

ATTO n.13

DATA 23/3/2011

**"ISTITUZIONE DEL REGISTRO "UN ALBERO, UN NEONATO" IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 113 DEL 1992, CHE PREVEDE L' OBBLIGO
PER IL COMUNE DI RESIDENZA DI PORRE A DIMORA UN ALBERO PER
OGNI NEONATO, A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA"**

Visto l'art. 27 del Regolamento per il Decentramento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 6/2/2007;

Visto il "Regolamento sul funzionamento degli organi Municipali del Municipio I Genova Centro Est" approvato con delibera n. 33 del 15/10/2009;

Tenuto conto della mozione presentata dal Consigliere Vincenzo Falcone (Gruppo A.N.) assunta al protocollo della Segreteria dell'Area Assistenza Organi Municipali Municipio con Prot. n. 8758 del 12/01/2010;

(omissis la discussione)

**Il Consiglio del Municipio I Genova Centro Est
riunito in seduta in data 23/3/2011, sotto la Presidenza del sig. Enrico Cimaschi, con
l'assistenza degli scrutatori designati, presenti n. 16 consiglieri, 14 favorevoli ,
astenuti 2 (Gandini/PDL – Bellezza/UlivoPD), contrari //,
ha approvato la mozione sottoriportata:**

Premesso che:

- La Legge n. 113 del 29.01.1992 (G.U. Italiana n. 40 del 18.02.1992) al suo articolo 1, comma 1, prevede: «1. In attuazione ...omissis... i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.».
- La suddetta legge, sempre all'articolo 1, comma 2, prevede: «2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato».
- L'anzidetta legge, all'articolo 2, comma 1, prevede: «1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. ... omissis...».
- La Legge n. 113 del 1992 è a tutt'oggi valida ed il suo testo è entrato in vigore dal 05.03.1992.
- Lo Statuto del Comune di Genova, all'Articolo 49 ter, titolato "Funzione dei Municipi", al suo comma 1 dispone: «1. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. I Municipi sono titolari della gestione ... omissis... In particolare, i Municipi gestiscono ...omissis... i seguenti servizi di interesse locale: a) i servizi demografici; ...omississ...; e) le attività di manutenzione ordinaria, incluse quelle sulle aree verdi, e quelle di manutenzione straordinaria ...omississ...; l) le attività per la tutela ambientale e del verde pubblico; ...omississ...».

Considerato che:

- La Regione Liguria, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 113 del 1992, si era dotata di una propria Legge Regionale, ovvero la n. 22 del 16 aprile 1984 cosiddetta "Legge forestale regionale" (B.U. 9 maggio 1984, n. 19 – suppl.).
- La Regione Liguria, dopo l'entrata in vigore della legge 113 del 1992 e nell'ottica del rispetto delle disposizioni ivi contenute, ha emanato la Legge Regionale n. 33 del 5 luglio 1994 con la quale:
 - ✓ All'articolo 1, comma 1, dispone: «1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità di attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).».
 - ✓ All'articolo 2, oltre a lasciare liberi i comuni nella scelta delle aree ritenute "idonee per la messa a dimora degli alberi" in base alle finalità del Comma 1, al Comma 2, individua e distingue tali aree in:
 - Let. a), «aree per la costituzione di verde urbano o aree per il verde urbano a forte connotazione arborea artificiale».
 - Let. b), «aree per la costituzione di nuovi boschi o aree già boschive fortemente degradate, soggette agli indirizzi normativi dell'assetto vegetazionale del Piano territoriale di coordinamento paesistico».
 - ✓ All'articolo 3, elencandoli in due diverse tabelle (A e B), individua le specie arboree da porre a dimora nelle aree così come distinte nel succitato articolo 2.
 - ✓ All'articolo 4, disciplina la "Fornitura delle piante" citando per la prima volta i **"vivai forestali della Regione"** disponendo che gli stessi «...omissis... **forniscono gratuitamente, ai comuni che ne fanno richiesta, gli alberi da porre a dimora e ne curano anche il trasporto a proprie spese.**».
 - ✓ Nella Tabella "A", assieme a tante specie arboree, che per brevità si omette di elencare, sono ricompresi sia gli "ABETI" che i "PINI".

Verificato che:

- La stessa Regione Liguria, nell'ottica della "semplificazione del sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate", con Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2001, ha abrogato ben 27 leggi regionali tra cui la Legge Regionale 16 aprile 1984 n. 22 (Legge forestale regionale).
- La Regione Liguria, nell'ottica di disciplinare gli interventi in materia forestale, con la propria Legge Regionale n. 4 del 22 gennaio 1999, "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" (B.U. 10.02.1999, n. 3), ha, all'articolo 13, inteso ricordare e meglio disciplinare l'obbligo per il Comune di porre a dimora un albero per ogni neonato residente.
- Infatti, la Legge Regionale n. 4 del 1999, all'Articolo 13, intitolato "Vivai forestali regionali", dispone:
 - ✓ Comma 1: «I vivai forestali regionali sono gestiti dalle Comunità montane competenti per territorio».
 - ✓ Comma 2: «Ai vivai forestali regionali è affidata la produzione delle piante necessarie alle ricostituzioni e ai rinfoltimenti dei boschi, ai rinsaldamenti del suolo, ai rimboschimenti ed agli imboschimenti anche in riferimento alle finalità di cui alla legge regionale 5 luglio 1994 n. 33 (obbligo per il Comune di porre a dimora un albero per ogni neonato residente)».
 - ✓ Comma 3: «Le Comunità montane che gestiscono i vivai forestali **forniscono le piante richieste dagli interessati sulla base di un tariffario approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta regionale**».

Il succitato Articolo 13, comma 3 della L.R. n. 4 del 1999, di fatto, introduce un passaggio significativo rispetto all'Articolo 4 della L.R. n. 33 del 1994, quello della fornitura degli alberi non più "**gratuita**" ma "**sulla base di un tariffario**" ed abolisce altresì anche l'obbligo della consegna "**e ne curano anche il trasporto a proprie spese**" anch'essa gratuita.

Ritenuto che:

- Tale modifica mette di fatto il Comune in una posizione di svantaggio in quanto, è a tutt'oggi soggetto al rispetto delle disposizioni che la Legge 113 del 1992 che prevede l' "obbligo per il Comune di porre a dimora un albero per ogni neonato

residente" ma, di fatto, non riceve, per il tramite della propria Regione, i fondi necessari per provvedervi.

Visto che:

- Il Municipio I Genova Centro Est, riconosce l'alto valore della Legge 113 del 1992, che oltre ad arricchire il patrimonio verde della città, svolge anche un'evidente funzione educativa, diffondendo i valori ambientali "nell'ambito di un rinnovato e solidale rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione" contribuendo di fatto ad aumentare l'importanza del verde urbano per ogni cittadino.

Tenuto conto che:

- Negli Atti Parlamentari, XV Legislatura, Allegato "B" ai Resoconti della seduta dell'11 luglio 2006 vi è la presenza di una interrogazione a risposta scritta dell'On. Camillo Piazza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'interno pro-tempore, per sapere:

- ✓ *«se il Governo non intenda dare piena attuazione alla citata legge n. 113 del 1992 emanando le disposizioni previste all'articolo 1 della legge medesima»;*
- ✓ *«se il Governo abbia avviato o intenda avviare il monitoraggio sull'applicazione della legge n. 113 del 1992, suddiviso nelle diverse regioni d'Italia».*

Condividendo che:

- È del tutto equiparabile il valore di una nascita a quello di un'adozione e quindi degno di ricevere lo stesso riconoscimento che la legge 113 del 1992 attribuisce ai nuovi nati.
- Il diritto già garantito dalla legge in oggetto venga esteso anche ai minori registrati all'anagrafe del Comune di residenza a seguito di adozione.
- Il disagio che il Comune di Genova, nell'anno 2009 ed in quelli precedenti ha palesato, circa il non rispetto di quanto disposto con la legge 113 del 1992, sarebbe riconducibile solamente alla mancanza di fondi da utilizzare per l'acquisto degli alberi da porre a dimora e, che in base al numero dei nati per l'anno 2007 sono stati 4.614 (dei quali 799 pari al 17,32% al Municipio I° Genova Centro Est – 513 è la media) e per l'anno 2008 sono stati 4.777 (dei quali 770 pari al 16,12% al Municipio I° Genova Centro Est – 531 è la media) [fonte: Notiziario Statistico del Comune di Genova – Edizione Maggio 2009].

Constatato che:

- L'albero di natale, vero o finto, e/o il presepe, sono indiscutibilmente i simboli della festa più amata della comunità dei cristiani, quelli che ci identificano e ci accomunano nell'annuale festa natalizia.
- Ogni anno la cittadinanza si divide dinanzi al solito dilemma se comprare un albero vero o finto.
- Il dibattito fra il "partito" degli alberi veri e quello degli alberi finti, soprattutto in questi tempi di esami di coscienza sull'ambiente, è quanto mai vivace e vede, il primo sostenere che gli alberi finti, essendo di plastica, non sono biodegradabili, e di conseguenza sono inquinanti (viene usato il PVC - PoliVinilCloruro) ed il secondo ribattere che i vivai non rispettano appieno l'ambiente in quanto userebbero pesticidi e concimi chimici.
- Questo appassionato dibattito misteriosamente ignora la mattanza di alberi veri senza radici che ha luogo ogni novembre per ornare le piazze delle città, illuminare lo shopping natalizio e le nostre case.
- Ogni anno in Italia vengono venduti oltre 10 milioni di alberi (tra veri e finti) e negli ultimi anni si è affermata la tendenza all'acquisto di un albero vero (circa 6,5 milioni).
- Che anche in Liguria ed in particolare nella città di Genova, il suddetto trend vede crescente l'acquisto di alberi di natale veri.
- Dopo le festività natalizie vi è sempre il problema del corretto smaltimento della maggior parte degli alberi di natale veri, soprattutto quelli senza radici.

Evidenziato che:

- Il Comune di Genova lamenta di non avere fondi da destinare all'acquisto di piante in numero adeguato alle nascite registrate nella propria anagrafe ("domanda");
- Ogni anno un congruo numero di piante tra abeti e pini si renderebbero disponibili dalla dismissione degli alberi di natale acquistati dalla cittadinanza genovese ("offerta");

- I Municipi, in particolare il Municipio I° Genova Centro Est, potrebbero rappresentare l'incontro tra la "domanda" del Comune di Genova e l' "offerta" dei cittadini in relazione alla fornitura delle piante da mettere a dimora in rispetto di quanto previsto dalla Legge 113 del 1992, mediante l'organizzazione, in forma gratuita per i singoli cittadini, di uno o più centri di raccolta degli alberi di natale veri e con le radici che a feste concluse diversamente verrebbero buttate e/o abbandonate sul territorio.
- Una organizzata e corretta operazione di "smaltimento" dei suddetti alberi di natale mediante l'operato del nostro (e degli altri) Municipio, contribuirebbe ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata che caratterizza in senso negativo la nostra città.

In relazione a quanto sopra espresso:

**Il Consiglio del Municipio I Genova Centro Est
impegna il Presidente e la Giunta Municipale**

- Allo studio ed alla realizzazione mediante gli Uffici preposti, per l'anno 2011 ed i seguenti, di uno specifico Progetto avente quali finalità oltre a quella di rilancio degli interventi attuativi della citata Legge 113 del 1992, quella di chiara funzione di promozione della sensibilità ambientale, quella di apparentamento tra singoli cittadini ed elementi del verde urbano nonché di incremento del patrimonio arboreo del tessuto cittadino.
- Ad attivare sul proprio territorio anche mediante convenzioni con vivai e/o ditte autorizzate uno o più centri di raccolta gratuita degli alberi utilizzati nel periodo delle feste natalizie dalla cittadinanza affinché, gli stessi vengano riutilizzati in pieno rispetto dei dettami della legge 113 del 1992.
- Ad informare, ogni anno e per tempo, mediante affissione di manifesti e quant'altro ritenuto utile alla pubblicizzazione dell'iniziativa, la cittadinanza tutta e le Istituzioni competenti per materia comunicando l'inizio, il termine ed i luoghi all'uopo predisposti quali centri di raccolta municipali per lo specifico Progetto.

**Il Consiglio del Municipio I Genova Centro Est
impegna il Presidente e la Giunta Municipale**

- A richiedere alla Sindaco l'emanazione di una apposita ordinanza che vieti, su tutto il territorio cittadino, la vendita di alberi di natale sprovvisti di radici necessarie e sufficienti per la successiva ripiantumazione degli stessi.
- A richiedere alla Sindaco ed alla Giunta comunale di individuare le concrete modalità necessarie ad istituire, tramite il sito istituzionale del Comune di Genova una pagina di ricerca ove sia possibile, attraverso la digitazione dei propri dati anagrafici la ricerca e la successiva stampa di una scheda riportante l'avvenuta piantumazione, la data e le modalità di individuazione della precisa ubicazione dell'albero piantumato ed associato al neonato.

Il Segretario
Patrizia Porta

Il Presidente
Enrico Cimaschi